

Delibera n.2/2022

Roma, 28 settembre 2022

**LA COMMISSIONE di TESSERAMENTO  
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI**

composto dagli Avv.ti:

Gregorio Stanizzi – Presidente  
Antonio Buttazzo – Componente  
Fabrizio Mercuri – Componente

riunitasi il giorno 26 settembre 2022 presso gli uffici federali per l'esame della domanda di scioglimento del vincolo presentate da:

- **HODGE COREY MITCHEL (QUANTA CLUB MILANO cod. 3361)**

**FATTO**

Il presente procedimento trae origine innanzi a questa Commissione a seguito dell'istanza ex art. 66 dello Statuto FISR e art. 97 comma 3 Regolamento di Giustizia e Disciplina presentata dalla società Quanta Club S.r.l. s.s.d avverso il provvedimento dell'Ufficio Tesseramenti di tesseramento dell'atleta Corey Mitchell Hodge da parte di H.C. Diavoli Vicenza a.s.d.

La Commissione si riuniva in data 13.09.2022, per discutere il procedimento ed esaminare le memorie difensive depositate dalle parti interessate riservandosi sulla decisione.

Sostiene l'atleta nella sua difesa, di aver riservato alla società Diavoli Vicenza il diritto di procedere al tesseramento in forza di un accordo di collaborazione sportiva per la stagione 2022-23 ritualmente sottoscritto.

Di contro la società Quanta Club s.r.l.s.s.d. sostiene di aver sottoscritto in data 20.08.2021 un contratto per le prestazioni sportive dell'atleta Corey Mitchel Hodge con durata biennale per le stagioni agonistiche 2021-2022 e 2022-2023.

Con riferimento ai contratti de qua sono emersi elementi di fatto contrastanti tra loro in riferimento al diritto di recesso previsto dall'art. 7 del contratto sottoscritto dall'atleta con la società Quanta Club.

Negli atti depositati dal Sig. Hodge risulta infatti un contratto di durata biennale (2021-2022 e 2022-2023) siglato dalle parti in ogni foglio ed in calce allo stesso in cui, ai sensi

dell'art. 7, vi è espressa previsione del diritto di recedere dall'accordo sia in capo all'atleta sia in capo alla società. In ragione di ciò il Sig. Hodge ritiene cessato il rapporto di collaborazione con la società Quanta Club avendo esercitato il predetto recesso nei termini stabiliti dal contratto come da atto allegato.

Di contro, nel contratto depositato dalla società Quanta, sottoscritto esclusivamente in calce all'ultima pagina da entrambe le parti, il potere di recesso previsto dall'art. 7 risulta esercitabile unilateralmente dalla società e non anche dall'atleta. Per tali ragioni, non avendo la società esercitato il diritto di recesso, sarebbe ancora vigente il contratto de qua.

Vi è pertanto una evidente difformità formale e sostanziale dei contratti depositati.

Inoltre, a sostegno delle sue deduzioni l'atleta ha affermato, con riferimento al contratto depositato dalla Quanta Club, che le firme sono "*palesamente difformi nei tratti dalle firme da me apposte nel contratto*".

Dalla documentazione prodotta è allo stato preclusa la possibilità di accertare la veridicità delle firme in contestazione e di conseguenza quale contratto sia legittimo. Né appare in alcun modo possibile stabilire, laddove venisse superata l'eccezione di disconoscimento della firma e conseguente autenticità della sottoscrizione, quale sia quello sottoscritto prima poiché, trattandosi di contratti portanti la medesima data, non risulta l'orario di sottoscrizione.

Peraltro, gli accertamenti in ordine alla veridicità ed autenticità dei contratti, così come spiegato nelle memorie difensive depositate, esulano dai poteri riservati dallo Statuto Federale e dal Regolamento di Giustizia alla Commissione Tesseramento: appare a tal fine necessaria quindi la trasmissione degli atti alla Procura Federale per valutare se, nelle condotte sopra spiegate e negli atti allegati, siano ravvisabili illeciti disciplinari.

## **DIRITTO**

Fatte salve le considerazioni sulla legittimità dei contratti sottoscritti che, come sopra spiegato, non è di competenza di questa Commissione, appare opportuno soffermarsi esclusivamente sulla rilevanza, ai fini del decidere, dei contratti sottoscritti dall'atleta Hodge con le società indicate in epigrafe.

Il contratto stipulato con la società Quanta Milano, ad avviso di questa Commissione Tesseramento, è regolato infatti dalle generali norme dell'ordinamento civilistico e stabilisce i rapporti tra atleta e società (attività sportiva a fronte di un compenso economico) e la sua rilevanza nell'ambito dell'ordinamento sportivo è limitata alle previsioni previste dalle norme federali.

Istituto diverso è invece il vincolo sportivo che, come noto, obbliga l'atleta a svolgere la propria attività sportiva per la Società titolare del diritto al tesseramento nel corso dell'anno di riferimento stabilito dalla norma federale.

In forza della norma vigente (art. 15 Regolamento Organico) il vincolo in favore di una società sportiva affiliata si costituisce esclusivamente con il tesseramento.

Ed ancora l'art. 15 co. 8 del Regolamento Organico FISR stabilisce che “...a partire dalla stagione successiva a quella in cui gli atleti compiono il 24° anno di età la durata del vincolo è annuale”.

La norma pertanto prevede che il vincolo, di natura annuale, si perfeziona con il tesseramento (atto per il quale vi deve essere il consenso espresso dell'atleta) e non il contratto di collaborazione sportiva, a nulla rilevando neppure quanto assunto dalla società. Quanta in materia di rinnovo del tesseramento ex art. 17 del Regolamento Organico poiché detta previsione normativa disciplina il potere delle società di rinnovo del tesseramento **“per tutti gli atleti in posizione di vincolo”**. Nel caso che occupa, il vincolo

dell'atleta Corey Mitchel Hodge con la società Quanta Milano era naturalmente scaduto al termine della scorsa stagione agonistica.

Ne consegue pertanto che, alla luce di quanto sopra spiegato, il contratto sottoscritto dall'atleta Hodge con la Società Quanta abbia, ha esclusiva rilevanza civilistica.

Alla luce delle sopra indicate argomentazioni, la scrivente Commissione così decide

### **PQM**

dispone che l'Ufficio Tesseramento proceda al tesseramento dell'atleta Corey Mitchel Hodge con la società Diavoli Vicenza.

Dispone altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Così deciso

F.to Avv. Gregorio Stanizzi – Presidente

F.to Avv. Antonio Buttazzo – Componente

F.to Avv. Fabrizio Mercuri – Componente